

DELIBERA N. 423/11/CONS

PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE DELLE REGIONI LIGURIA, TOSCANA, UMBRIA E MARCHE NONCHÉ DELLA PROVINCIA DI VITERBO. (AREE TECNICHE NN. 8, 9 E 10)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 5, secondo il quale *“le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante *“Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”*;

VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo – Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”;

VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;

VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello *switch-off* fissato al 1° marzo 2008”;

VISTA la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello *switch-off*”;

VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree *all digital*: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”;

VISTA la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello *switch-off*”;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla

delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l'art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati *“in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'articolo 8-novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

VISTE le delibere:

- n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante *“Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo”*;
- n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante *“Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano”* così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante *“Modifica dell’allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e Bolzano”*;
- n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante *“Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo”*;
- n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante *“Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania”*;
- n. 475/10/CONS del 16 settembre 2010, recante *“Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio ricomprensente le provincie di*

Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma”;

- n. 603/10/CONS del 22 novembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7 corrispondenti al territorio rispettivamente delle regioni Emilia Romagna escluse le province di Parma e Piacenza, Veneto incluse le province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia”;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” e, in particolare, i criteri indicati dall’articolo 13, comma 5, lettere b), c) e d) del suddetto regolamento;

VISTA la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il Contratto nazionale di servizio per il triennio 2010-2012, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011;

VISTO l’articolo 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:

- il comma 5, ai sensi del quale l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico;
- il comma 6 ai sensi del quale l’Autorità, nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;
- il comma 11 ai sensi del quale l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;

VISTI i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dall’Autorità con la citata delibera n. 181/09/CONS, e, in particolare, l’allegato A, punto 6, lettere a), b), c), d), e), f);

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, così come modificato dal decreto 4 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2011;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”;

VISTA la lettera prot. n. 77777 del 12 novembre 2010, con la quale il Ministero dello sviluppo economico- Comunicazioni, ha riscontrato la richiesta dell’Autorità di cui alla lettera prot. 65226 del 10 novembre 2010;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;

VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico ed è stato previsto, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, che i relativi diritti d’uso siano assegnati mediante la predisposizione, in ciascuna area tecnica o Regione, di una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale sulla base dei criteri fissati dalla norma medesima;

VISTA la delibera 330/11/CONS del 15 giugno 2011, pubblicata sul sito dell’Autorità il 27 giugno 2011, recante “Modifica della delibera n. 300/10/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali””, che nell’abrogare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, della delibera n. 300/10/CONS, stabilisce, all’art. 1, comma 2, che “*L’Autorità provvede al completamento della pianificazione delle frequenze per la televisione terrestre in tecnica digitale con la pianificazione di dettaglio delle risorse da destinare alle emittenti locali in ciascuna area tecnica, previa consultazione della concessionaria del*

servizio pubblico radiotelevisivo e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6) lettera a) numero 2) della legge 31 luglio 1997 n. 249";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale";

VISTA la delibera n. 427/10/CONS recante "Procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 06/12/2010;

VISTI il bando ed il disciplinare di gara per l'assegnazione di "diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre conformemente a quanto previsto dal Regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 497/10/CONS", pubblicati sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico l'8 luglio 2011;

VISTO l'Accordo Tecnico sottoscritto in data 21 dicembre 2010 tra la Direzione Generale delle Poste e Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – e trasmesso all'Autorità in data 19 luglio 2012 con nota prot. 61183 della Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico del suddetto Ministero;

VISTO il verbale sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Rai-Radiotelevisione italiana spa in data 17 maggio 2010, nel quale si identificano le esigenze di configurazione delle reti televisive digitali terrestri della Rai ai fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo stabiliti dalla legge, dalle linee guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS e dal contratto di servizio;

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione delle frequenze di cui al presente provvedimento, sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilità, i siti già assentiti dalle Regioni interessate alle aree tecniche 8, 9 e 10 nonché ulteriori siti la cui utilizzazione è subordinata al parere delle rispettive Regioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

CONSIDERATO che la scelta dei siti da utilizzare nella pianificazione attraverso le reti di riferimento è giustificata dalla necessità di conseguire la massima estensione delle aree di copertura delle medesime reti di riferimento nonché dalla

necessità di garantire la continuità del servizio reso all'utenza con la transizione alla tecnologia digitale;

RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle rispettive Regioni, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;

RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l'individuazione delle frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 8, 9 e 10, si provveda a concludere le negoziazioni internazionali con i Paesi interessati;

CONSIDERATO che, nel rispetto dell'art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i diritti d'uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 34/2011, convertito dalla legge n. 75/2011, stabiliscono che il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale e che tale procedura di assegnazione dei soggetti aventi titolo rende non più coerente con il citato disposto di legge il ricorso alla procedura del tavolo tecnico ai fini delle attività di pianificazione, in quanto i fabbisogni delle emittenti troveranno una valutazione oggettiva nell'ambito delle citate graduatorie;

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni della delibera n. 330/11/CONS, le esigenze di trasparenza e di partecipazione al procedimento di definizione del Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisivo in tecnica digitale nelle aree tecniche 8, 9 e 10 sono assolte mediante le procedure di consultazione previste dall'art. 1, comma 6, lett. a), n. 2 della legge n. 249/97, ai sensi del quale l'Autorità elabora i piani di assegnazione delle frequenze sentite la concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

CONSIDERATO che, sulla base dei citati disposti normativi e regolamentari tali audizioni, alle quali hanno partecipato le società Rai-Radiotelevisione italiana spa e Raiway, e le associazioni AERANTI CORALLO, A.L.P.I., C.O.N.N.A., CNT, DGTVi, FRT, REA ed RNA si sono tenute il 6, 7 e 8 luglio 2011; la sintesi delle osservazioni presentate dai soggetti auditi è riportata nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento. L'associazione CRTL, altresì convocata, non si è presentata all'audizione;

CONSIDERATO inoltre che durante l'audizione è stato illustrato il documento di pianificazione, inviato in precedenza ai soggetti invitati, che riportava le ipotesi di lavoro per la pianificazione delle aree in questione con l'identificazione di reti di riferimento per tutte le frequenze pianificabili per l'emittenza locale in ciascuna area tecnica menzionando, tuttavia, l'esigenza di identificare le risorse da assegnare al multiplex di servizio pubblico della Rai-Radiotelevisione italiana spa nell'ambito dei canali da pianificare per l'emittenza locale, salvo diversa determinazione;

CONSIDERATO, con riferimento a quanto osservato nel corso delle audizioni che:

- le frequenze della banda VHF-III attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di *switch-off* di ogni singola area tecnica, per il servizio di radiodiffusione televisiva coerentemente con quanto previsto dalla delibera n. 300/10/CONS; in ogni caso l'Autorità condivide l'opportunità che si proceda in tempi brevi alla pianificazione delle frequenze destinate alla radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla delibera n. 664/09/CONS, al fine di consentire una effettiva possibilità di sviluppo del servizio in concorrenza con il concomitante sviluppo di altri mezzi di comunicazione di massa;
- per ciò che attiene al futuro impatto dell'utilizzo dei canali 61-69 per servizi di comunicazioni mobili e personali sulle frequenze televisive, con particolare riguardo ai canali adiacente alla c.d. banda 800 MHz, stante la mancanza, allo stato, di una completa conoscenza delle reti che saranno utilizzate in banda 800 MHz non risulta possibile stimare, con ragionevole approssimazione, tale impatto e che gli altri aspetti sollevati sul tema sono stati già oggetto di valutazione nella delibera n. 282/11/CONS;
- relativamente alla osservazione sulla necessità di pianificare le frequenze per Regioni piuttosto che per Aree Tecniche, in relazione alla definizione di graduatorie regionali per l'assegnazione delle frequenze, come previsto dalla

Legge, l'Autorità nel condividere tale osservazione definisce, nel presente provvedimento, la pianificazione dei canali locali per le regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche e la provincia di Viterbo, incluse nelle aree tecniche nn. 8, 9 e 10;

CONSIDERATO che la Rai, ai fini del rispetto degli obblighi stabiliti dalla contratto di servizio per il proprio Multiplex 1 di servizio pubblico, ha tra l'altro formalmente richiesto nel corso della consultazione l'assegnazione di frequenze che siano internazionalmente protette, ovvero che non siano sottoposte a interferenza ricevuta né che abbiano vincoli particolari di non interferenza verso gli altri, indicando in particolare i canali in banda UHF dalla stessa ritenuti idonei per il completamento della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della Rai;

CONSIDERATO che le richieste avanzate dalla RAI in ordine ai canali in banda UHF sono state successivamente analizzate nell'ambito della procedura concordata nel verbale sottoscritto in data 17 maggio 2010 il quale, nell'identificare le frequenze da assegnare per l'esigenza di regionalizzazione della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della Rai nelle Regioni il cui switch-off era calendarizzato nel 2010, prevedeva che le frequenze UHF necessarie al completamento del predetto multiplex nelle restanti Regioni fossero successivamente identificate caso per caso;

CONSIDERATA la necessità di individuare, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 300/10/CONS, le frequenze in banda UHF, diverse per ciascuna regione, per il completamento della pianificazione del multiplex di servizio pubblico della Rai, che abbiano caratteristiche idonee a soddisfare gli obblighi di copertura e qualità previsti dal contratto di servizio, con particolare riferimento, come rappresentato dalla Rai nel corso delle interlocuzioni successive alle audizioni, alle Regioni nelle quali la Rai esercisce impianti analogici in banda VHF-I e per i quali, qualora convertiti in digitale in banda VHF-III, non risulterebbe assicurata la corretta ricezione da parte di una rilevante quota di utenti;

CONSIDERATO che la ricezione in banda VHF-I allo stato interessa una parte rilevante dell'utenza, nelle Regioni Liguria e Marche, servita da postazioni principali (tra cui Monte Bignone e Genova Righi in Liguria e Monte Nerone nelle Marche) e che le frequenze che ivi devono essere utilizzate necessitano una particolare attenzione nel coordinamento internazionale, mentre nelle Regioni Toscana e Umbria e nella provincia di Viterbo tale questione assume minore rilevanza;

CONSIDERATO che, per ciò che riguarda la Liguria, l'unica frequenza assegnabile alla RAI con caratteristiche idonee appare essere, allo stato, il canale 46;

CONSIDERATO che nel settore adriatico, nel caso di specie la regione Marche, alla luce dell'attuale utilizzo dei canali negli Stati confinanti, il canale 57 appare essere l'unico ragionevolmente coordinabile con tali Stati e che pertanto, tenuto conto che la tabella in allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS prevede, con riferimento al multiplex n. 19 nell'area tecnica n. 10, che l'utilizzo del canale 57 è subordinato all'esito positivo del coordinamento internazionale, si rende disponibile il canale 32, indicato come frequenza alternativa per lo stesso multiplex;

VISTE le lettere prot. n. 60942 del 19 luglio 2011 e prot. n. 62035 del 21 luglio 2011, con le quali il Ministero dello sviluppo economico- Comunicazioni, in riscontro alla richiesta dell'Autorità di cui alla lettera prot. 36638 del 15 luglio 2011, nel confermare quanto precedentemente comunicato con la nota prot. n. 77777 del 12 novembre 2010 in ordine ai negoziati bilaterali in corso con le Amministrazioni di Slovenia e Croazia per la compatibilizzazione e coordinamento di alcune delle frequenze tra quelle indicate nella delibera n. 300/10/CONS, condivide le valutazioni dell'Autorità in merito alla situazione del canale 57 del multiplex n. 19, di cui all'allegato 1 della delibera 300/10/CONS, specificando, altresì, che in caso di esito negativo del coordinamento provvederà ad individuare, con riferimento alla Regione Marche, una frequenza alternativa al canale 32 e di analoga copertura;

RITENUTO, sulla base delle predette comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni prot. n. 60942 del 19 luglio 2011 n. 62035 del 21 luglio 2011 di poter pianificare, allo stato, per il predetto multiplex n. 19, il canale 57, anche nell'area tecnica n. 10 e di poter pianificare il canale 32 per il completamento del multiplex di servizio pubblico della RAI nella predetta area tecnica;

VISTO il verbale del 21 luglio 2011, che integra il verbale sottoscritto in data 17 maggio 2010 e nel quale sono identificate le frequenze da assegnare per l'esigenza di regionalizzazione della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della RAI nelle aree tecniche 8, 9 e 10 e precisamente i canali:

46 in Liguria
27 in Toscana
29 in Umbria
32 nelle Marche
28 nella provincia di Viterbo;

CONSIDERATO che, nel predetto verbale, l'Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni- nel confermare di voler portare a compimento nel tempo più stretto possibile il già avviato coordinamento internazionale, si riservano di individuare soluzioni alternative, in linea con gli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, nel caso di insoddisfacente esito del coordinamento;

CONSIDERATO altresì che, sempre nel predetto verbale, Il Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni- e l’Autorità hanno, tra l’altro, ribadito la necessità del rispetto dei preminenti obblighi di servizio della società Rai nonché dei vincoli necessari a tutelare l’utilizzo della risorsa UHF nelle aree adiacenti già digitalizzate;

CONSIDERATO che le frequenze di cui al presente provvedimento sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti nonché con le aree tecniche limitrofe e che pertanto la pianificazione di cui al presente provvedimento è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la prossima pianificazione delle aree limitrofe e dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale;

CONSIDERATA altresì la necessità di un rigoroso rispetto dei vincoli di pianificazione definiti dal piano di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e dalle delibere di pianificazione delle singole Aree Tecniche e/o Regioni, per la protezione delle frequenze assegnate alla Rai da interferenze provenienti dal territorio nazionale, al fine di garantire all’utenza la corretta ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo;

CONSIDERATO che l’Accordo Tecnico sottoscritto in data 21 dicembre 2010 tra la Direzione Generale delle Poste e Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – prevede l’utilizzo da parte di San Marino, del canale 51 nel territorio della Regione Marche;

CONSIDERATO che le frequenze pianificabili nella provincia di Viterbo, facente parte della Regione Lazio ma inclusa nell’area tecnica n. 9, sono indicate separatamente dalle frequenze pianificate per la Regione Toscana e saranno considerate ai fini del completamento della pianificazione di dettaglio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che, con il presente provvedimento, l’Autorità individua le frequenze da pianificare per le emittenti locali nel territorio delle Regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche e nella provincia di Viterbo, incluse nelle aree tecniche 8, 9 e

10 e che le stesse sono riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che nell'allegato 2 al presente provvedimento è riportata la relazione tecnica relativa al procedimento di pianificazione;

CONSIDERATO che la pianificazione delle frequenze nelle aree tecniche 8, 9 e 10 è rivedibile dall'Autorità in esito alle trattative di coordinamento internazionale e che, quindi, il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all'esito delle citate negoziazioni e della pianificazione delle aree confinanti, e che l'Autorità si riserva di adottare conseguentemente le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità che l'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;

CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all'applicazione del presente provvedimento l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;

CONSIDERATO che la presente delibera è trasmessa, ai sensi di quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2010, n.44, alle Regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, ai fini di acquisirne il parere, per quanto di rispettiva competenza, in ordine all'ubicazione degli impianti e che il parere è reso nel termine di trenta giorni decorso il quale lo stesso è reso favorevolmente;

CONSIDERATO che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga in tempo utile al fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione dello switch-off Regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche e nella provincia di Viterbo, incluse nelle aree tecniche 8, 9 e 10 e, a tal fine, è altresì opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario coordinamento delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo switch-off;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1

(Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo - Aree tecniche nn. 8, 9 e 10)

1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo, incluse nelle aree tecniche 8, 9 e 10, al fine di consentire l'attuazione dello switch-off nelle medesime aree e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è costituito dall'elenco delle frequenze utilizzabili nel territorio rispettivamente delle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche e la provincia di Viterbo, riportato in allegato 1 al presente provvedimento.
3. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Le frequenze di cui all'allegato 1 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe. Il documento di pianificazione delle reti di riferimento di cui al presente provvedimento è a disposizione presso la sede dell'Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico.
4. L'elenco delle frequenze è rivedibile alla luce dell'evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale e di eventuali necessità di compatibilizzazione derivanti dalla pianificazione delle aree tecniche limitrofe.
5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli

assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.

6. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite.
7. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra '06, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri, fermo restando, per ciò che riguarda la System Variant, quanto stabilito all'art. 18 della delibera n. 353/11/CONS.

Articolo 2 **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l'individuazione delle risorse frequenziali disponibili nelle aree tecniche 8, 9 e 10, nonché della pianificazione delle aree confinanti e della conseguente adozione da parte dell'Autorità del piano di assegnazione definitivo nelle aree tecniche 8, 9 e 10.
2. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze deve contenere, per la frequenza medesima, l'insieme dei vincoli radioelettrici che devono essere rispettati dall'operatore, insieme rappresentato dai punti di verifica territoriali con i relativi valori dell'intensità di campo elettrico cumulativo che non possono essere superati dalle reti realizzate da ciascun operatore.
3. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente provvedimento l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS.
4. La presente delibera, comprensiva del documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nel territorio rispettivamente delle Regioni

Liguria, Toscana, Umbria e Marche e nella provincia di Viterbo, è trasmessa alle Regioni interessate ai fini del parere in merito all'utilizzazione dei siti, di cui al documento di pianificazione situati nella Regioni medesime, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. L'Autorità si riserva di adottare le eventuali modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, a seguito dei pareri delle Regioni.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola